

VENDITA TERRENO AGRICOLO

DOMANDA Si chiede di conoscere il trattamento fiscale ai fini IVA della cessione, da parte di un'impresa, di un terreno agricolo

RISPOSTA Ai fini IVA, non sono considerate cessioni di beni (e quindi sono fuori dal campo IVA) le cessioni che hanno per oggetto "terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni". La qualità di essere "suscettibile di utilizzazione edificatoria" rileva in negativo: la cessione di tutti i terreni da parte di un soggetto IVA è assoggetta a IVA, a meno che essi siano "non suscettibili di utilizzazione edificatoria"; la norma precisa che "Non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'art.9, lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n.10" (e cioè le opere da realizzare nelle zone agricole ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale).

Per quanto riguarda l'imposta di registro, l'art.1 della Tariffa parte I allegata al DPR n.131/86, stabilisce un'aliquota del 9%, nel caso in cui il trasferimento di terreni "agricoli e relative pertinenze" avvenga a favore di acquirenti imprenditori agricoli a titolo principale; in caso contrario, sussiste un'aliquota maggiorata del 15%.



FATTURA ELETTRONICA

DOMANDA Si chiede conferma del fatto che le fatture per prestazioni sanitarie debbano essere emesse in formato cartaceo anche se emesse da parte di operatori che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria

RISPOSTA Come chiarito dall'Agenzia delle entrate, nella circolare n. 14 del 2019, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 135 del 2018, per l'anno 2019, i soggetti che erogano prestazioni sanitarie, i cui dati non debbono essere inviati al Sistema TS, non devono emettere fatture elettroniche, ove tali prestazioni siano effettuate nei confronti delle persone fisiche. Pertanto, tali operatori devono continuare ad emettere le fatture per prestazioni sanitarie nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo.

FATTURA ELETTRONICA DIFFERITA

DOMANDA Si chiede di conoscere la data da inserire nel campo “Data”, nel caso di emissione di fattura elettronica differita

RISPOSTA L’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 14 del 2019, ha specificato che, nei casi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta dal documento commerciale ovvero da un documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, è possibile continuare ad avvalersi della fattura differita. Al riguardo, potrà essere indicata una sola data che, per le fatture differite elettroniche via Sdl, corrisponde a quella dell’ultima operazione effettuata.

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

DOMANDA Si chiede di sapere se il calcolo della tassa per l’occupazione del suolo pubblico possa essere commisurato alle ore nell’arco della giornata

RISPOSTA Con riferimento alle occupazioni temporanee, in base alla disciplina generale, dettata dall’art. 45 del D.Lgs. n. 507 del 1993, la tassa in questione si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione del suolo. Tuttavia, i tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal Comune o dalla Provincia in relazione alle singole fattispecie.

LETTERA D’INTENTO

DOMANDA Si chiede di conoscere se la lettera d’intento, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. Crescita, non dovrà più essere consegnata al fornitore, al prestatore o in dogana

RISPOSTA La modifica introdotta dal D.L. Crescita ha, effettivamente, soppresso l’obbligo di consegnare la lettera di intento al fornitore o prestatore o in dogana. La lettera d’intento dovrà essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate, la quale dovrà rilasciare una ricevuta con le indicazioni del protocollo di ricezione. Gli estremi del detto protocollo dovranno essere, poi, indicati dal cedente nelle fatture emesse in base alla dichiarazione d’intento. Si sottolinea, però, che le modifiche introdotte dal citato D.L. Crescita entreranno in vigore solo a partire dal 1° gennaio 2020.

DOMANDA Si chiede di conoscere se un soggetto, che svolge attività di commercio all’ingrosso, possa avere il registratore di cassa ed emettere lo scontrino fiscale al posto della fattura elettronica, con riferimento alle vendite on-line, stante la difficoltà di emettere il documento elettronico, con riferimento a tali vendite, a causa della frequente errata indicazione dei codici fiscali da parte degli acquirenti

RISPOSTA Il commercio elettronico di beni è esonerato dall’obbligo di emissione della fattura, dello scontrino o della ricevuta fiscale. Al riguardo, si precisa che l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 274 del 2009, ha affermato che l’attività di e-commerce è assimilabile alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non è soggetta all’obbligo di emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, e neppure all’obbligo di certificazione mediante scontrino fiscale. Per tali ragioni, il venditore può limitarsi a registrare il corrispettivo giornaliero, senza la necessità di emettere alcun documento fiscale. La cessione di beni via internet sono esonerate anche dall’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, in base al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019.